

## **Provvedimento del 14 marzo 2007 - Agenzia delle Entrate**

Modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006, recante: "Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti".

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Specifiche tecniche

### **Articolo 2**

Segnalazione da parte del notaio

### **Articolo 3**

Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

### **Articolo 4**

Pubblicazione

### **Allegato 1**

Allegato 1

**Preambolo - Preambolo**

*In vigore dal 16 marzo 2007*

IL DIRETTORE  
dell'Agenzia delle entrate  
e  
IL DIRETTORE  
dell'Agenzia del territorio  
di concerto con  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
per gli affari di giustizia  
del Ministero della giustizia

Visto l'**art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9**, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del **decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463**, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto l'**art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 11 marzo 2006, n. 81**, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'**art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463**, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto l'art. 1, commi 48 e 77, della **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), riguardanti, rispettivamente, i dati identificativi dei mediatori coinvolti nelle cessioni di immobili e la nuova determinazione della franchigia sull'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007 - supplemento ordinario - con cui sono stati determinati gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica;

Ravvisata la necessita' di modificare le specifiche tecniche relative all'estensione del servizio telematico disciplinata dal provvedimento 6 dicembre 2006 per recepire le predette innovazioni normative;

Ravvisata, di conseguenza, l'opportunita' di garantire un congruo periodo di sperimentazione delle procedure telematiche da utilizzare, da parte dei notai, per l'esecuzione delle formalita' relative agli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili;

Dispongono:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Specifiche tecniche

*In vigore dal 16 marzo 2007*

1. Le specifiche tecniche approvate con provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, sono modificate come da allegato 1 al presente provvedimento.

2. Dal 1 aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti possono essere utilizzate le specifiche tecniche modificate dal presente provvedimento.

3. Dal 1 giugno 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche modificate dal presente provvedimento.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Segnalazione da parte del notaio

*In vigore dal 16 marzo 2007*

1. La segnalazione di cui all'art. 35, comma 22.1, del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito con modificazioni dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), e' assolta da parte del notaio mediante l'uso delle procedure telematiche di cui al provvedimento 6 dicembre 2006.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

*In vigore dal 16 marzo 2007*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento 6 dicembre 2006 per gli adempimenti relativi agli atti aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili, per gli altri atti formati o autenticati dai notai, nonche' per gli atti aventi ad oggetto immobili siti nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, l'utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche di cui all'[art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](#), decorre dal 1 giugno 2007.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 4** - Pubblicazione

*In vigore dal 16 marzo 2007*

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

**Allegato 1** - Allegato 1

*In vigore dal 16 marzo 2007*

----> Vedere allegato in formato pdf <----

[Torna al sommario](#)

---

## 1. A pagina 37, dopo la definizione

35 = cessione di immobile strumentale (art.35, comma 10-ter DL n.223/2006)

sono aggiunte le seguenti

36 = trasferimenti ex art. 1, co. 78, L. 296/2006

37 = assegnazione a soci (art. 1, comma 116, L. n. 296/2006)

## 2. A pagina 37, la definizione

GradoParentela:

relazione di parentela tra donatario e donante necessaria alla determinazione della tassazione:

3 = se il donatario e' il coniuge o un parente in linea retta

4 = se il donatario e' un altro parente fino al IV grado o affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al III grado

5 = altri soggetti

è sostituita dalla definizione

GradoParentela:

relazione di parentela tra donatario e donante necessaria alla determinazione della tassazione:

3 = se il donatario e' il coniuge o un parente in linea retta

6 = se il donatario e' il fratello o la sorella

4 = se il donatario e' un altro parente fino al IV grado o affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al III grado

5 = altri soggetti

3. A pagina 37, prima della definizione *Donazioni precedenti* è inserita la definizione

Handicap:

1 = il beneficiario è portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104

0 = il beneficiario non è portatore di handicap

4. A pagina 41, la definizione *IdSoggettoDichiarante* è soppressa e, tra le definizioni *AgenteImmobiliare* e *SpeseMediazione*, sono inserite le seguenti

SocietaMediatrice:

codice fiscale (alfanumerico 16 caratteri) o partita IVA (numerico 11 caratteri) della società che ha svolto l'intermediazione immobiliare o per conto della quale ha agito l'agente immobiliare

IscrizioneAlbo:  
 indica se il mediatore è iscritto nel ruolo degli Agenti  
 d'Affari in mediazione  
 1 = iscritto  
 0 = non iscritto

CameraDiCommercio:  
 provincia della Camera di Commercio dove risulta iscritto

NumeroIscrizioneAlbo  
 numero di iscrizione all'albo dei mediatori immobiliari

NumeroIscrizioneRI  
 numero di iscrizione al registro imprese

#### 5. A pagina 57, l'elemento

```
<!ELEMENT DatiDonazione (DonazioniPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiDonazione
  GradoParentela (3|4|5) #REQUIRED
```

è sostituito dall'elemento

```
<!ELEMENT DatiDonazione (DonazioniPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiDonazione
  GradoParentela CDATA #REQUIRED
  Handicap (0 | 1) #IMPLIED
```

#### 6. A pagina 59, l'elemento

```
<!ELEMENT DatiMediatore EMPTY>
<!ATTLIST DatiMediatore
  AgenteImmobiliare CDATA #IMPLIED
  SpeseMediazione CDATA #REQUIRED
  ModalitaPagamentoMed (C | A | B | M | D) #IMPLIED
  IdSoggettoDichiarante IDREF #REQUIRED
```

è sostituito dall'elemento

```
<!ELEMENT DatiMediatore EMPTY>
<!ATTLIST DatiMediatore
  AgenteImmobiliare CDATA #IMPLIED
  SocietaMediatrice CDATA #IMPLIED
  IscrizioneAlbo (0 | 1) #IMPLIED
  CameraDiCommercio CDATA #IMPLIED
  NumeroIscrizioneAlbo CDATA #IMPLIED
  NumeroIscrizioneRI CDATA #IMPLIED
  SpeseMediazione CDATA #IMPLIED
  ModalitaPagamentoMed (C | A | B | M | D) #IMPLIED
```

07A02493